Università degli Studi di Roma «Tor Vergata

Corso di:

ANALISI ORGANIZZATIVA DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Parte Quarta— Analisi dei sistema di gestione del rischio di corruzione

A cura di: Prof. Alessandro Hinna, a.c. 2021-22

Agenda

Il sistema di Risk Management

La gestione dei rischio di corruzione

Codici, linee guida e standard di risk management: la storia più recente

Progressivo consolidamento dell'importanza della prevenzione. Tanto più il rischio tende assumere un connotato di natura negativa e, quindi, di minaccia per collettività tanto più è importante prevenirlo

Affermazione del principio dell'autoregolamentazione. L'enfasi posta sulla verifica dei comportamenti poste in essere dalle imprese per anticipare detti eventi rende non sostenibile e quindi potenzialmente fallimentare l'esercizio di un controllo diretto sulle singole azioni da parte delle autorità di riferimento (Baldwin, Cave 1999),

Affermazione del principio di di accountability dei sistemi di gestione del rischio. Essa diviene esigenza propria di controllori e controllati, per dimostrare la bontà delle azioni con le le quali si prevengono rischi nell'interesse della comunità.

Diffusione di linee guida e standard per la gestione dei rischi, siano essi generali o specifici per determinati settori o tipologie di rischi

L'approccio RISK BASED (esempio)

DOMINI DI RISCHIO TRASVERSALI, applicabili universalmente e declinabili ulteriormente in sotto-domini

Fonte: IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO NEL SETTORE PUBBLICO Un Modello di Control Governance per la Pubblica Amministrazione







RISCHI STRATEGICI

- Politico
- Legislativo
- Scenario economico-finanziario
- Evoluzione tecnologica

- Pianificazione strategica
- Investimenti e patrimonio
- Governance
- Reputazionale
- Eventi catastrofici

RISCHI DI CONFORMITA'

Normativa interna / esterna

Frodi e corruzione

Privacy e Security

Conflitto di interessi / abuso di potere

Contrattualistica

Ambiente, salute, sicurezza

Trasparenza

Antiriciclaggio

RISCHI OPERATIVI / DI PROCESSO

- Gestione risorse umane
- Gestione sistemi informativi.
- Gestione vertenze legali
- Soddisfazione dell'utenza

- Gestione progetti / programmi
- Gestione economico-finanziaria
- Qualità del servizio
- Gestione approvvigionamenti

RISCHI DI REPORTING

- Informativa strategica / di programmazione
- Informativa economico-finanziaria
- Misurazione delle performance

L'approccio RISK BASED (esempio)



RISCHI STRATEGICI

Rischi di origine interna ed esterna derivanti dal manifestarsi di eventi che possono condizionare e/o modificare in modo rilevante le strategie e il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente.



RISCHI DI CONFORMITÀ

Rischi di mancata conformità a norme, regole o standard impartiti dal legislatore (comunitario, nazionale e locale), nonché a disposizioni e regolamenti interni all'Ente stesso (istruzioni, procedure etc.).



RISCHI OPERATIVI / DI PROCESSO

Rischi connessi alla normale operatività dei processi dell'Ente, che possono pregiudicare il raggiungimento di obiettivi di efficienza/efficacia, di qualità dei servizi erogati, di salvaguardia del patrimonio (pubblico e privato).



RISCHI DI REPORTING


Rischi connessi alla *capacità di gestire in maniera efficace le attività di reporting* verso gli organismi di controllo e di informazione/comunicazione verso l'esterno, nei confronti di tutti i portatori di interesse dell'Ente, coerentemente con gli obiettivi perseguiti dallo stesso.







2. Concetti essenziali di Risk Management



Legge 6 novembre 2012, n. 190

La norma delinea un Sistema organico di prevenzione della corruzione, articolato su 2 livelli



Il concetto di corruzione – aggiornamento 2015 PNA

- "Si conferma la definizione del fenomeno contenuta nel PNA, non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la "maladministration", intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.
- Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse."

Il concetto di corruzione - la "nuova" definizione

CORRUZIONE =

Delitti cont puh' puh' puh' zione disciple a dal codice penale


NON INTEGRITÀ

Gli «oggetti» dell'esercizio decentrato....ipotesi...


«Le persone di fiducia violano il rapporto fiduciario quando comprendono di avere un problema finanziario, non condivisibile, e si accorgono di poter risolvere in segreto tale problema, trasgredendo alla propria posizione di lealtà finanziaria, trovandosi nella condizione di associare al proprio comportamento, motivazioni che modificano la concezione di sé stessi, da persone di fiducia a fruitori dei fondi o dei beni affidati».

Donald R. Cressey, «Other People's Money» (Montclair: Patterson Smith, 1973)

COMP. FRAUDOLENTO = f (PERSONA X CONTESTO)



Gli «oggetti» dell'esercizio decentrato....tesi...



Il fondamento dell'esercizio decentrato



"L'analisi del rischio costituisce il fondamento per l'individuazione all'interno dell'organizzazione delle misure per aumentare la resistenza rispetto a tali vulnerabilità" cfr. OECD (2009), p. 31.



(Il primo requisito per una adeguata azione di prevenzione della corruzione è la realizzazione di una oggettiva analisi e valutazione dei rischi».

Un nuovo concetto di strategia di prevenzione (sintesi)

- La lotta alla corruzione va condotta:
 - rinforzando le politiche di prevenzione dei comportamenti deviati,
 - agendo contemporaneamente su dimensioni individuali (formazione) e di contesto (azioni organizzative),
 - avviando un processo di analisi e intervento, capace di cogliere le specificità del contesto interno ed esterno nel quale la singola amministrazione opera


logica del risk management

• **selezionando** le aree, gli uffici o i processi organizzativi che fanno registrare un rischio più elevato e, conseguentemente, definire delle priorità di intervento in una logica razionale

ISO 31000 e P.N.A. – La gestione del rischio


- La **"gestione del rischio"** è l'insieme delle attività coordinate per guidare e controllare l'amministrazione con riferimento, ampio, al rischio di «corruzione»
- I principi fondamentali sono desunti dai Principi e linee guida UNI ISO 31000:2010,
 versione italiana della ISO 31000:2009 elaborata dal Comitato ISO/TMB
- La gestione del rischio di corruzione è lo strumento di riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi; la pianificazione, mediante il P.T.P.C. è il mezzo per la gestione del rischio
- Le **fasi principali** per la gestione del rischio da seguire sono:
 - mappatura dei processi dell'amministrazione;
 - valutazione del rischio per ciascun processo;
 - trattamento del rischio
- <u>Le indicazioni metodologiche sono raccomandate ma non vincolanti</u>

Schema concettuale della gestione ((standardizzata))




4. Le basi comuni del risk management

ISO 31000:2009 – Principi, Framework e Processo



rischio (PNA 2019)



l soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione

Nonostante la previsione normativa concentri la responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi (art. 1, comma 12, l. n. 190) in capo al responsabile per la prevenzione, tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell'attività amministrativa mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti. Inoltre, al fine di realizzare la prevenzione, l'attività del responsabile deve essere strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell'organizzazione dell'amministrazione.

<u>L'autorità di indirizzo politico</u>

- designa il responsabile (art. 1, comma 7, della l. n. 190);
- adotta il P.T.P.C. e i suoi aggiornamenti e provvede alle relative comunicazioni (art. 1, co. 8 e 60, L. 190/12);
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione (ad es.: criteri generali per il conferimento e l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001);
- contempla nelle proprie linee strategiche gli obiettivi relativi alla gestione della prevenzione e della trasparenza che devono essere poi declinati in obiettivi di performance organizzativa ed individuale da assegnare ai dirigenti e compatibilmente anche al restante personale (rinforzo responsabilità autorità di indirizzo e rinvio a responsabilità dirigenziale ex Art.21 tu 165/2001 (Inosservanza delle direttive imputabile Mancanza raggiungimento degli obiettivi)

I soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione

Il Responsabile della prevenzione:

- propone il PTPC ai fini dell'adozione da parte degli organi di governo;
- definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- individua il personale da inserire nei programmi di formazione;
- verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano; ne propone la modifica quando sono accertate significative violazioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente;
- verifica, d'intesa con i dirigenti, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici a più elevato rischio corruttivo;
- svolge gli altri compiti di cui alla circolare DFP n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2013; art. 15 d.lgs. n. 39 del 2013);
- elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, del 2012);
- provvede ad intrattenere i rapporti con l'O.I.V. in relazione alle competenze assegnate dal D.lgs. 97/2016 a cui trasmette annualmente la relazione sulle attività svolte;
- coincide con il responsabile della trasparenza, in linea con le recenti modifiche normative, e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013);

I soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione

<u>Tutti i dirigenti</u> (rinvio: a) obbligo generale di collaborazione la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente e da valutare con particolare rigore - l'art. 8 del d.p.r. 62/2013; b) responsabilità dirigenziale ex Art.21 tu 165/2001)

- svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell'autorità giudiziaria
- partecipano al processo di gestione del rischio (dovere la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente e da valutare con particolare rigore l'art. 8 del d.p.r. 62/2013).
- definiscono e implementano la misura di rotazione del personale
- propongono le misure di prevenzione
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale

<u>Tutti i dipendenti dell'amministrazione</u> (rinvio ad obbligo generale di collaborazione la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente e da valutare con particolare rigore - l'art. 8 del d.p.r. 62/2013)

- partecipano al processo di gestione del rischio ed hanno il dover di collaborazione nei confronti del RPCT
- **segnalano** le situazioni di illecito al proprio dirigente o all'U.P.D.

Il ruolo dell'OIV nella strategia di prevenzione

Nel processo di gestione del rischio di corruzione, il PNA 2013 prevedeva il coinvolgimento dell'OIV in alcune fasi

- A. Nella Mappatura dei processi delle attività di ciascuna Area dell'amministrazione preordinate a creare valore, trasformando le risorse (input) in prodotto (output), può essere utile coinvolgere l'O.I.V. e gli altri uffici di controllo interno.
- B. La valutazione del rischio comprende: a) identificazione; b) analisi; c) ponderazione del rischio.
 - a) Nell'identificazione del rischio è raccomandato il coinvolgimento dell'O.I.V. che contribuisce mediante il monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni (art. 14, d.lgs. 150/09).
 - b) Per l'analisi del rischio, è utile il supporto dell'O.I.V. (o di altro organismo interno di controllo) che può esprimere un proprio parere sull'analisi del rischio, alla luce del monitoraggio sui controlli interni.
 - c) Nella fase della ponderazione del rischio pare doveroso il coinvolgimento dell'OIV al fine di assicurare il corretto inserimento delle priorità che devono essere debitamente motivate.
- C. Trattamento del rischio. L'individuazione e la valutazione delle misure spetta al RPC con il coinvolgimento dei dirigenti e l'eventuale supporto dell'O.I.V., tenendo conto del monitoraggio sui controlli inte 21

D.lgs 25 maggio 2016 n. 97 - Revisione e semplificazione della L.190/12 e D.lgs.33/13

Il D.lgs. 97/2016, in vigore dal luglio 2016, ha chiarito e ampliato l'intervento dell'OIV nella prevenzione della corruzione

- Riceve dal RPCT, entro il 15/12 di ogni anno, la relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata sul sito web dell'amministrazione.
- Verifica che i PTPC siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategicogestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza ove stabiliti.
- Verifica i contenuti della Relazione sulla performance in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.
- Può chiedere al RPCT le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti.
- Riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.